



ORIGINALE

ORDINANZE RESP. II SETTORE TECNICO ATTIVITA' PROD.

Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-SERV.CIMIT.LI-IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA

ORDINANZA

N. 29 del Reg. Generale N. 4 del Reg. di Settore	OGGETTO: SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 28 AGOSTO 2019 DA VIA LACEDONIA A CORSO PRINCIPE UMBERTO E PIAZZA ALDO MORO E DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
Del 27-08-2019	

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette**, del mese di **agosto**, nel proprio Ufficio

IL RESP. II SETT. TECNICO A.P.

Nella qualità di incaricato ex art.110 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n.10 R.G. del 14.03.2018 di conferimento incarico di Responsabile del 2° Settore Tecnico e Attività Produttive e della relativa posizione organizzativa con effetto dal 15 marzo 2018, confermato con successivo Decreto del Sindaco n.10 del 20.05.2019 valido fino al 30.05.2020, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamato il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 10 aprile 2003;

Visti: - il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.; - la L.R. 24.07.2001, n. 18;

Considerato che il mercato settimanale cittadino si svolge nella giornata del mercoledì e che in occasione della ricorrenza della festa di San Rocco e della Madonna del Pozzo l'area adibita a mercato settimanale in Via Lacedonia è occupata dalle strutture dello spettacolo viaggiante (giostre) in quanto unica area idonea a tal fine;

Ritenuto pertanto di spostare di sede il mercato settimanale previsto per il giorno mercoledì 28 Agosto 2019 per quanto sopra detto;

RITENUTO ALTRESI' opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità delle strade ed aree interessate al suddetto spostamento, vale a dire Corso Principe Umberto e Piazza Aldo Moro, al fine di consentire il regolare svolgimento del mercato e garantire l'incolumità del pubblico presente;

VISTI:

- Gli artt.4 del D. Lgs. n.165/2001 e 107 del D.Lgs n.267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;
- gli articoli 5-6-7 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche, nonché gli articoli 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore competente;

ORDINA

1. per le motivazioni in premessa, lo **SPOSTAMENTO** di sede del mercato settimanale di mercoledì **28 Agosto 2019**, da Via Lacedonia in Corso Principe Umberto e Piazza Aldo Moro;

2. L'**ISTITUZIONE** del **DIVIETO** di **TRANSITO** e **SOSTA** dalle ore 06:00 alle ore 15:00 su Corso Principe Umberto e Piazza Aldo Moro;
3. Il **RISPETTO** di tali norme a tutti gli utenti della strada;

DISPONE

-**Che** sulle strade interessate dal presente provvedimento venga collocata apposita segnaletica mobile al fine di dare esecuzione al presente provvedimento e garantire la piena conoscenza delle prescrizioni adottata da parte dell'utenza della strada;

-**Che** la presente Ordinanza:

-sia inviata al Servizio di Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico Comunale e alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al predetto Servizio, vigilerà in ordine alla corretta esecuzione della presente;

-sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on-line, sulla **homepage** del sito istituzionale del Comune e nei luoghi pubblici.

AVVERTE

-**Che** l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n. 285;

-**Che**, nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale adottare ulteriori od eventuali differenti misure a tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, potranno essere disposte prescrizioni aggiuntive o differenziate a carico degli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, previa apposizione, se del caso, di idonea, specifica segnaletica temporanea;

La Polizia Locale e la locale Stazione Carabinieri e tutti gli altri agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'art.37 del C.d.S.

In via alternativa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge n.241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034).

Si rende noto che a norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale – Sovrintendente Capo Mangino Mario.

Dalla Residenza Municipale Lì 27-08-2019

Per l'istruttoria: Il Responsabile del Servizio
Ing. Petronelli Amedeo



IL RESP. II SETT. TECNICO A.P.
Ing. Petronelli Amedeo

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO N.____640 del Registro

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 27-08-2019 al 11-09-2019

Lì 27-08-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola
